

ALLEGATO ^A
alla Raccolta N. 22618

S T A T U T O



della Società per Azioni denominata

"PICENAMBIENTE S.p.A.".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 Denominazione

E' costituita una Società per Azioni a partecipazione mista pubblico e privata a maggioranza pubblica denominata "PICENAMBIENTE S.p.A.".

Art. 2 Sede

La Società ha sede in San Benedetto del Tronto (AP), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese.

La Società potrà istituire sedi secondarie, agenzie e filiali per rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 3 Oggetto sociale

La Società ha per oggetto sociale l'espletamento dei servizi pubblici locali affidati dagli enti locali soci, finalizzati alla gestione integrata dei rifiuti, intesa quale complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ovvero la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di


queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, ivi compreso le attività di spazzamento delle strade.

La Società, nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, può effettuare inoltre:

- gli autotrasporti di cose per conto di terzi finalizzato alla gestione integrata dei rifiuti;

- la gestione integrata dei rifiuti urbani, speciali (non pericolosi e pericolosi) ovvero la raccolta, il trasporto, il deposito preliminare, il trattamento, nonché le operazioni di recupero e di smaltimento degli stessi, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante e/o intermediario, oltre al complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di igiene e di decoro urbano;

- la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi urbani, di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché la raccolta ed il trasporto di frazioni separate di rifiuti solidi urbani raccolte in modo differenziato, ivi compresi i rifiuti ingombranti ed i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche



(RAEE);


- lo spazzamento manuale e/o meccanizzato dei rifiuti urbani esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private e portuali e/o demaniali, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi, nonché servizi affini e complementari a tale attività;

- la raccolta e il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali, nonché la gestione dei centri di raccolta comunale e degli impianti di deposito preliminare, di cernita e trattamento anche chimico e/o fisico e/o biologico dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero ed al riutilizzo dei rifiuti;

- la preselezione di rifiuti, il trattamento finalizzato al recupero e alla produzione di manufatti e/o di combustibili derivanti da rifiuti, alla produzione di compost anche derivato da rifiuti, nonché ogni trattamento con recupero e/o smaltimento, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti derivati dal trattamento e/o dalla raccolta;

- la gestione di attività di termodistruzione -

	valorizzazione energetica di rifiuti, nonché la
	progettazione, la realizzazione e gestione dei
	servizi pubblici imprenditoriali riguardanti la
	gestione integrata dei rifiuti nonché degli im-
	pianti anche di tutela e salvaguardia dell'ambien-
	te, di bonifiche ambientali ivi compreso il trat-
	tamento chimico-fisico, il trattamento aerobico
	e/o anaerobico dei rifiuti, l'attività di depura-
	zione biologica dei reflui liquidi, ivi compresa
	la gestione degli impianti fognari e di solleva-
	mento a rete e di qualsiasi altro impianto tecno-
	logico annesso e/o connesso e/o complementare alla
	depurazione;
	- la progettazione, la realizzazione e la condu-
	zione degli impianti di gestione dei rifiuti e di
	trattamento degli stessi, di compostaggio di resi-
	dui verdi, di fanghi e rifiuti organici, nonché la
	gestione e l'utilizzo dei fanghi di depurazione
	e/o di compost in agricoltura e comunque di tutta
	l'impiantistica dedicata allo svolgimento delle
	attività sociali;
	- la progettazione, la costruzione, la gestione,
	anche post-mortem, la sistemazione finale e/o bo-
	nifica di discariche e di impianti per lo smalti-
	mento e/o trattamento e/o recupero dei rifiuti.



L'acquisizione, la progettazione, la gestione anche attraverso sistemi di projet financing, il global service e la sperimentazione di nuove tecnologie riferite al settore dei rifiuti;

- la progettazione, la costruzione, il noleggio, la gestione, la commercializzazione, la locazione, anche finanziaria di contenitori, di impianti e di attrezzature tecnologiche riguardanti i rifiuti e i reflui in genere e comunque connessi alle attività sociali.

- la realizzazione e la gestione di attività che in genere sono o saranno previste dalla legislazione nazionale, europea ed internazionale, inerenti le attività dell'oggetto sociale, anche nell'ambito della consulenza, rappresentanza ed assistenza tecnico burocratica di quanto sia affine o utile al raggiungimento di tali scopi, compresi corsi di formazione professionale, convegni, seminari, iniziative in genere che consentano la diffusione, sensibilizzazione delle problematiche del settore in genere.

La Società potrà, inoltre, compiere, richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti

Pubblici e privati e dalla Cassa Depositi e Prestiti.


Si precisa che laddove nel presente articolo ricorre la parola "progettazione", si intende che la stessa progettazione verrà eseguita in ogni caso da professionisti e tecnici abilitati.

La Società potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare o immobiliare che dovesse presentarsi come necessaria per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre effettuare la completa gestione e la riscossione delle tariffe dei servizi pubblici erogati.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di imprese controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.

A tal fine potrà anche partecipare ad altre società con oggetto sociale uguale o affine al proprio o a consorzi o società consortili o a reti d'impresa, nel pieno rispetto della normativa vigente del settore rifiuti e di quella in materia di servizi pubblici locali.

La Società può comunque partecipare a gare ed alle



procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre
che non vi siano specifici divieti previsti dalla
legge.

L'oggetto sociale non può essere in alcun caso mo-
dificato per tutto il periodo della durata della
concessione di servizio che gli Enti locali soci
hanno stipulato con la Società, salvo le modifiche
necessarie per adeguamenti a nuove disposizioni
regolamentari e normative.

Qualsiasi modifica dell'oggetto sociale di natura
sostanziale comporta necessariamente l'obbligo
preventivo di indizione di una nuova gara a doppio
oggetto per la scelta del socio impresa privata,
fatte salve le nuove disposizioni normative al
tempo vigenti.

Art. 4 Durata

La durata della Società è fissata fino al 31
(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e
potrà essere prorogata, come anticipatamente
sciolta, con delibera che dovrà essere adottata
dall'Assemblea straordinaria dei soci con la pre-
senza della maggioranza prevista nelle Assemblee
straordinarie.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI -

PRESTAZIONI ACCESSORIE- DURATA A TERMINE DEL SOCIO

PRIVATO


Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 5.500.000,00 (CINQUEMILIONICINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO), diviso in numero 100.000 (centomila) azioni ordinarie di Euro 55,00 (cinquantacinque virgola zero zero) ciascuna.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda tutte le comunicazioni e i loro rapporti con la Società è quello che risulta annotato nel libro soci.

I versamenti sulle azioni saranno richieste dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e nei modi ritenuti dallo stesso opportuni; a carico dei soci in ritardo nei versamenti verrà applicato l'interesse nella misura che, di volta in volta, il Consiglio di Amministrazione fisserà, comunque sempre fatto salvo il diritto di questo ultimo di avvalersi delle facoltà concesse dagli dall'art. 2344 cod. civ. Le azioni sono nominative. L'azione è indivisibile ed attribuisce il diritto ad un voto.

La Società può deliberare la riduzione del Capitale Sociale anche mediante assegnazione agli azionisti di determinate attività sociali e di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la Società



abbia compartecipazioni.

In caso di aumento del capitale sociale esso deve essere offerto in opzione ai vecchi soci, in proporzione al numero delle azioni possedute. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, in base alla deliberazione di aumento di capitale, devono essere liberate mediante conferimento in natura. Il diritto di opzione è comunque regolato secondo le prescrizioni dell'art. 2441 cod. civ.

Le azioni della Società si dividono in due categorie:

- Azioni della Categoria "A", che possono essere assegnate esclusivamente agli Enti pubblici locali, singoli o associati, che affidano il servizio della gestione integrata dei rifiuti alla Società; tali azioni attribuiscono i diritti amministrativi che il presente statuto riserva ai soci Enti pubblici; tale categoria di azioni non può superare il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;


- Azioni della Categoria "B", che possono essere assegnate esclusivamente ad Imprese private, in forma individuale o collettiva, che operano nel settore della gestione integrata dei rifiuti e/o attività affini e/o complementari, che hanno i re-

quisiti analoghi e/o affini e/o simili alle attività della Società stessa, e che devono essere scelte mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica nel rispetto delle normative vigenti in materia di servizi pubblici locali; tali azioni attribuiscono i diritti amministrativi che il presente statuto riserva ai soci privati, ed i doveri di cui al presente articolo ed all'articolo che segue; tale categoria di azioni non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

Hanno diritto di acquisire le azioni di Categoria "B" solo le Imprese private selezionate con procedura di gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità del socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi/prestazioni accessorie connessi alla gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

La durata del loro rapporto di partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI) con la Società non può eccedere la durata dell'affidamento del servizio stabilita dagli Enti pubblici nel bando di gara e comunque secondo le condizioni di aggiudicazione della stessa.

Al termine dell'affidamento del servizio, gli Enti



locali soci rinnovano le procedure di selezione dell'Impresa privata socia per l'affidamento del servizio alla Società, mediante procedura di gara a "doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

Conseguentemente, in considerazione del fatto che le Imprese private titolari delle azioni di Categoria "B" vengono scelte con procedura di evidenza pubblica relativa all'espletamento di un servizio pubblico, la cui durata è determinata nel relativo bando, al momento della cessazione (per qualsiasi causa) del servizio pubblico oggetto di gara, il socio privato non può più trattenere le azioni della Società, essendo cessato lo scopo per cui la sua scelta era stata operata; a tal fine il socio privato è tenuto, con le modalità di cui in seguito, a trasferire le proprie azioni o alla stessa Società (nei limiti consentiti per legge per l'acquisto delle azioni proprie) o alla nuova Impresa privata scelta quale partner con una nuova procedura competitiva di evidenza pubblica; in mancanza di detto trasferimento la Società potrà attivare le procedure per l'esclusione del socio o per il riscatto delle azioni ai sensi degli articoli che seguono.

Art. 5 bis Prestazioni accessorie


I soci titolari di azioni della Categoria "B" sono tenuti alle prestazioni accessorie il cui contenuto, modalità e durata sono individuati nella documentazione di gara della procedura ad evidenza pubblica indetta per la loro scelta, ovvero nel provvedimento di aggiudicazione della stessa.

A tal fine, ciascun socio della Categoria "B" dovrà coordinare la propria attività con quella degli altri soci di detta categoria, sotto la direzione degli amministratori della Società, escluso in ogni caso qualsiasi vincolo di subordinazione nei confronti della stessa.

Il compenso per le suddette prestazioni accessorie è stabilito nella misura corrispondente a quella indicata nel provvedimento di aggiudicazione della gara per la scelta del socio privato e/o in eventuali successive determinazioni.

Le clausole del presente statuto che disciplinano le prestazioni accessorie dei soci possono essere modificate solo con il consenso unanime di tutti i soci.

In caso di reiterato inadempimento all'obbligo di prestazioni accessorie, il socio inadempiente può essere escluso dalla Società.



L'obbligo di prestazione accessoria è incorporato nella partecipazione di ciascun socio della "Categoria B"; pertanto, in caso di cessione della medesima partecipazione effettuata ai sensi del presente statuto, il cessionario subentra nel medesimo obbligo.

Qualora previsto nella documentazione di gara, su richiesta della Società formulata dal Consiglio di Amministrazione, il socio titolare delle azioni di categoria "B" potrà essere incaricato, previo assenso dell'Assemblea e dello stesso socio, di predisporre un progetto o programma adeguato, che comporti ulteriori prestazioni non previste al momento dell'aggiudicazione ma ritenute funzionali al miglioramento o allo sviluppo del contratto di servizio in essere, e nel quale saranno evidenziati gli obiettivi da conseguire, le attività e le risorse necessarie, le modalità e i tempi di realizzazione.

In tal caso la Società ed il socio privato si impegnano a valutare in contraddittorio i nuovi corrispettivi dovuti al socio impresa privata, sulla base di criteri di omogeneità con i prezzi all'epoca applicati, ovvero, quando ciò sia impossibile in tutto o in parte, ricavandoli da nuove analisi

effettuate con gli elementi di costo validi a quella data.

Art. 6 Trasferibilità della azioni.


In considerazione del fatto che la Società è affidataria di servizi pubblici locali:

- non è consentito il trasferimento per atto tra vivi o mortis causa di tutte le azioni di cui all'art. 5 o di diritti, ivi compreso i diritti a seguito di operazioni di aumento di capitale sociale (neanche a seguito di contestuale cessione dell'azienda), né è consentito ai soci di modificare la loro partecipazione azionaria nella Società;

- il trasferimento della azioni della Categoria "A" (enti territoriali) può avvenire solo in conseguenza del trasferimento della titolarità del servizio della gestione integrata dei rifiuti;

- il trasferimento delle azioni della Categoria "B" (soci privati) è autorizzato, al termine della procedura di gara, a favore della nuova Impresa privata individuata quale nuovo aggiudicatario;

- i titolari di azioni della Categoria "B" sono obbligati ad informare la Società di ogni operazione straordinaria che comporti modifica della struttura societaria, dell'organizzazione ammini-



strativa o della compagine sociale (quali, a titolo meramente esemplificativo, trasformazione, fusione e scissione); inoltre, la mancata informazione alla Società sulla perdita dei requisiti tecnico-professionali, necessari per l'espletamento delle prestazioni accessorie, previsti nella procedura ad evidenza pubblica svolta per la scelta del socio privato, costituisce causa di esclusione del socio stesso;

- l'eventuale affitto a terzi o cessione dell'azienda da parte del socio privato configura causa di esclusione.

In ogni caso eventuali trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione, nei limiti consentiti dal presente statuto, debbono essere effettuati tenendo comunque presente il fatto che gli azionisti Enti Locali debbono necessariamente mantenere complessivamente la maggioranza del Capitale Sociale.

I trasferimenti effettuati in violazione delle clausole contenute nel presente titolo sono inefficaci nei confronti della Società e non consentono di poter ottenere la loro iscrizione nel Libro dei Soci.

Art. 6 bis Obbligazioni

La Società può emettere qualsiasi genere di obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.


Art. 6 ter Diritto di recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modificazione dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I soci Enti Locali hanno inoltre diritto di recedere dalla Società esclusivamente in conseguenza di avvenuta risoluzione per grave inadempimento del contratto di servizio stipulato con la Società dichiarata a seguito di sentenza.

Il socio che intende recedere dalla Società deve



darne comunicazione all'organo amministrativo mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.


Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio privato che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal



Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci pubblici in proporzione al numero delle azioni possedute.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione di trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro soci pubblici che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo cod. civ.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria

	per deliberare la riduzione del capitale sociale o	
	lo scioglimento della Società.	
	Alla deliberazione di riduzione del capitale so-	
	ciale si applicano le disposizioni dell'articolo	
	2445, secondo comma, terzo e quarto cod. civ., ove	
	l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.	
	Art. 6 quater Clausole di riscatto (art. 2437-se-	
	xies e 2437-ter)	
	Il diritto di riscatto delle azioni ai sensi del-	
	l'art. 2437 sexies del Codice Civile spetta alla	
	Società ed ai soci Enti pubblici nei confronti dei	
	titolari di azioni di Categoria "B".	
	Le azioni del socio privato sono riscattabili da	
	parte della Società o dei soci pubblici esclusiva-	
	mente nei seguenti casi.	
	a) perdita, da parte del socio privato o di uno	
	dei soci privati, dei requisiti tecnico-professio-	
	nali necessari per lo svolgimento delle prestazio-	
	ni accessorie affidate allo stesso socio con il	
	provvedimento di aggiudicazione della gara a dop-	
	plo oggetto effettuata per la scelta del socio	
	privato; il socio privato potrà opporsi al riscat-	
	to documentando il possesso dei medesimi requisiti	
	tramite avvalimento, anche esterno alla Società;	
	b) violazione dei patti sociali con particolare	
	20	



riferimento al divieto di trasferimento delle azioni o di comprova dei requisiti prevista dall'art. 6;

c) applicazione al socio privato di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2 lett. c del D. lgs. 231/2001 o di altra sanzione o misura che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

In tali casi la Società o i soci pubblici avranno diritto al riscatto coattivo delle azioni dei soci privati, dietro pagamento di un prezzo, anche all'uopo ricorrendo, in caso di inadempimento del socio tenuto alla cessione coattiva, ad esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod.civ..

Il prezzo di riscatto è determinato dagli amministratori applicando le procedure e i criteri previsti dagli artt. 2437-ter e 2437-quater del codice civile.

Art. 6 quinquies Esclusione del socio

Le cause di esclusione previste dal presente statuto operano esclusivamente nei confronti degli azionisti della Categoria "B" e sono accertate dall'Assemblea ordinaria non computandosi ai fini del quorum deliberativo le azioni del socio da esclu-

dere.

La liquidazione delle azioni del socio escluso avviene con le medesime modalità previste in tema di recesso.

TITOLO III

ASSEMBLEA


Art. 7

L'Assemblea dei soci che sia stata regolarmente costituita rappresenta l'insieme dei soci e le deliberazioni, adottate in base alle disposizioni di Legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è convocata dagli Amministratori presso la sede sociale o in un altro luogo, situato nello Stato, indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea, ovvero a mezzo di raccomandata A/R o fax o e-mail o consegna a mano.

Quest'ultimo deve contenere: il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso potranno, altresì, essere in-



dicati un altro giorno, ora, luogo per l'adunanza in seconda convocazione nel caso in cui la prima risultasse deserta. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa, comunque, regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 8

L'Assemblea ordinaria, nel rispetto dell'art. 2364 cod. civ., deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, tale termine può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma in tal caso il Consiglio di Amministrazione, nella relativa delibera, dovrà indicare espressamente le particolari esigenze che giustificano la proroga stessa.

Art. 9


Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci che

siano in grado di dimostrare tale loro qualifica mediante presentazione di apposito biglietto di ammissione che sarà rilasciato a coloro i quali, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, abbiano a tal fine depositato i certificati azionari presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. In base all'art. 2372 cod. civ. i soci possono farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta, da conservarsi negli atti sociali, conferita a persona che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, né delle Società da essa controllate e agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e comunque il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro componente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di tutti i Consiglieri, l'Assemblea nomina tra i soci intervenuti il Presidente.

Il Presidente a sua volta nomina un segretario



verbalizzante.

Art. 11

L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita:

a) in via ordinaria ed in prima convocazione quando sia presente almeno il 75% (settantacinque per cento) del Capitale Sociale;

b) in via ordinaria ed in seconda convocazione qualunque sia il capitale presente;

c) in via straordinaria ed in prima convocazione quando sia presente almeno l'80% (ottanta per cento) del Capitale Sociale;

d) in via straordinaria ed in seconda convocazione quando sia presente almeno il 60% (sessanta per cento) del Capitale Sociale.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresentino più di 1/3


(un terzo) del Capitale sociale, salvo sempre i casi in cui per legge sia inderogabilmente richiesta una maggioranza diversa.


Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e quando l'Organo che convoca l'Assemblea lo ritiene opportuno, e comunque nei casi previsti dalla Legge, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Limitatamente alla nomina degli Amministratori e dei Sindaci - anche ai sensi degli artt. 2449 e 2450 del cod. civ. - l'Assemblea si divide in due sezioni: la prima formata dagli azionisti Enti Pubblici (soci pubblici), la seconda formata dagli altri azionisti (soci aziende private).

Ciascuna sezione ha diritto di nominare un numero di consiglieri proporzionale alle quote azionarie possedute.

La sezione degli azionisti Enti Pubblici si riunisce secondo i quorum costitutivi previsti dagli artt. 2368 e 2369 Codice Civile e nomina i consiglieri, due membri effettivi del Collegio Sindacale (di cui uno rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale) e due Sindaci supplenti.





Per rafforzare il nesso di controllo sulla Società da parte di tutti i soci Enti pubblici, a prescindere dalle quote azionarie possedute, due consiglieri di amministrazione sono nominati dai soci Enti pubblici con quote azionarie fino al 6,00% (sei virgola zero zero per cento): la nomina dei due consiglieri sarà effettuata dai suddetti soci in proporzione alle azioni possedute e intervenute: si specifica che ai fini della nomina si terrà conto del più alto quoziente di quota ottenuto anche con possibili aggregazioni fra i soci stessi, convergenti cioè sulla nomina di un consigliere.

La nomina dei restanti consiglieri spettanti ai soci Enti pubblici sarà effettuata dagli altri soci Enti pubblici in proporzione alle azioni possedute e intervenute dai soci nella loro sezione: si specifica che ai fini della nomina dei consiglieri si terrà conto dei più alti quozienti di quota ottenuti anche con possibili aggregazioni fra i soci stessi, convergenti cioè sulla nomina di uno o più consiglieri.

Le nomine dei due membri del Collegio Sindacale, di cui uno sarà Presidente del Collegio e dei due Sindaci supplenti avverrà invece nella stessa sezione secondo i quorum costitutivi e deliberativi

previsti dagli artt. 2368 e 2369 Codice Civile.


La sezione degli altri azionisti si riunisce secondo i quorum costitutivi previsti dagli artt. 2368 e 2369 Codice Civile e nomina i consiglieri e un membro effettivo del Collegio Sindacale. La nomina dei consiglieri spettanti alla sezione soci aziende private sarà effettuata, in proporzione alle azioni possedute e intervenute, dai soci nella loro sezione: si specifica che ai fini della nomina dei consiglieri si terrà conto anche dei più alti quozienti ottenuti e delle possibili aggregazioni fra i soci stessi, convergenti cioè sulla nomina di uno o più consiglieri.

La nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale avverrà invece nella stessa sezione secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti dagli artt. 2368 e 2369 Codice Civile.

Nel verbale di seduta dell'Assemblea dovrà essere riportato per ciascuna sezione le modalità di nomina dei consiglieri, indicando per ciascun nominativo i soci e le rispettive quote che l'hanno nominato.

A ciascuna sezione spetta il diritto alla revoca ed alla sostituzione delle persone nominate, secondo le modalità di nomina degli stessi, anche ai





sensi degli artt. 2449 e 2450 del cod. civ..

I consiglieri di amministrazione eletti o in sede di nomina o prima dell'accettazione della carica debbono obbligatoriamente - pena la decadenza d'ufficio dalla carica - depositare presso la sede sociale una dichiarazione - autenticata nei modi di legge - contenente l'attestazione:

- di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;

- di eventuali cause e/o attività e/o posizioni in conflitto di interesse con la Società.

Tutti gli Amministratori durante l'esercizio della propria carica sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società variazioni che potessero intervenire successivamente alla nomina in merito alla suddetta dichiarazione, pena la decadenza d'ufficio dalla carica.

Le dichiarazioni rese successivamente alla nomina e cioè prima dell'accettazione della carica, o le eventuali variazioni delle stesse intercorse successivamente, dovranno essere dalla Società trasmesse - per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - a tutti i soci; qualora vi fossero cause o attività o posizioni in

conflitto di interesse con la Società nella prima
Assemblea successiva i soci delibereranno anche ai
sensi dell'art. 2390 del cod. civ..

Le due sezioni, una volta approvate le nomine di
loro competenza, si riuniscono nell'Assemblea dei
soci - sempre nel rispetto delle disposizioni di
cui agli art. 2368 e 2369 cod. civ. - per delibe-
rare:

- la nomina del Presidente della Società, il quale
è obbligatoriamente scelto fra i consiglieri nomi-
nati dal socio Ente Pubblico di maggioranza rela-
tiva intervenuto in Assemblea, su designazione
dello stesso;

- ai sensi dell'art. 2390 del cod. civ., la con-
cessione o meno dell'autorizzazione agli Ammini-
stratori nominati che dovessero risultare in stato
di concorrenza con la Società stessa.

Art. 12


Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sulle
materie ad essa riservate dalla legge e dal pre-
sente statuto.

In particolare, spetta all'assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio;

b) nominare e/o revocare gli Amministratori, i
Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale





secondo le modalità stabiliti all'art. 11 del presente Statuto;

c) determinare i compensi ed emolumenti agli Amministratori e Sindaci, secondo quanto indicato agli artt. 18 e 23 del presente statuto;

d) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dall'Atto Costitutivo o sottoposti al suo esame dagli Amministratori nonché sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Spetta all'Assemblea straordinaria, deliberare sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto, ed in particolare di deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, dello statuto e sulla emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori a norma degli artt. 2450 e 2452 cod. civ..

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri nominati secondo quanto previsto all'art. 11 del presente

Statuto; numero di volta in volta determinato dal-

l'Assemblea dei soci e comunque nel pieno rispetto

delle leggi vigenti in materia.

Potranno essere nominati Amministratori anche non

soci e gli Amministratori stessi rimarranno in ca-

rica per un periodo di 3 (tre) esercizi e scadranno

alla data dell'assemblea convocata per l'ap-

provazione del bilancio relativo all'ultimo eser-

cizio della loro carica ai sensi dell'art. 2383.

Gli amministratori possono essere rieletti e sono

revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo se-

condo quanto previsto dal codice civile e dalle

procedure amministrative di nomina degli ammini-

stratori da parte dei soci Enti Pubblici.

Non possono essere nominati amministratori i sin-

daci e assessori dei comuni, i Presidenti e membri

delle giunte delle Comunità Montane e di Unioni

dei Comuni, il Presidente, assessori e consiglieri

delle Province.

La carica di componente del Consiglio di Ammini-

strazione è comunque soggetta alle incompatibilità

previste dalle leggi vigenti in materia.


Il Consiglio nomina un Vice Presidente fra i con-

siglieri nominati dalla sezione degli Azionisti

Enti Pubblici.

Amministratore

Consiglio di Amministrazione





Per la gestione operativa della Società il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato obbligatoriamente scelto fra uno dei consiglieri nominati dalla sezione Altri Azionisti (soci aziende private) secondo quanto previsto all'art. 11. All'Amministratore Delegato, espressione dei soci privati, sono conferiti tutti i poteri con specifici compiti operativi dal Consiglio di Amministrazione, tenuto sempre conto dei limiti imposti dallo statuto all'art. 20. Nell'ambito dello svolgimento dei specifici compiti operativi è altresì di spettanza dei soci privati la designazione di figure incaricate di specifici compiti o responsabilità quali Direttore Tecnico e/o eventuali Procuratori speciali, che il Consiglio di amministrazione dovesse ritenere necessario istituire. In tal caso il Consiglio di Amministrazione delibera l'incarico sulla base di una lista di candidati composta da un nominativo proposto da ciascun Consigliere nominato dalla Sezione Altri Azionisti (soci aziende privati). Non è prevista la figura del Direttore Generale, in quanto non compatibile con la figura dell'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato deve possedere una spe-

cifica competenza tecnica con esperienza di gestione maturata nel settore specifico della gestione integrata dei rifiuti presso aziende pubbliche e/o private o per uffici ricoperti.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, anche delegare uno o più Amministratori, scelti tra i consiglieri nominati dalla Sezione Altri Azionisti (soci aziende private) secondo quanto previsto all'art. 11, per lo svolgimento di particolari funzioni tecniche e/o compiti operativi.


Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e il Presidente del Collegio Sindacale deve convocare con urgenza l'Assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente: il Consiglio nomina un segretario verbalizzante, anche esterno ai membri del Consiglio.

Il Presidente della seduta e il segretario firmano unitamente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali convalidandoli con la





loro firma e sempre nel rispetto delle norme del
cod. civ.. In caso di assenza o impedimento del
Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 15

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per
qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, il
Consiglio provvede alla loro sostituzione, con de-
liberazione approvata dal Collegio Sindacale. I
Consiglieri nominati in tal modo restano in carica
fino all'Assemblea immediatamente successiva, che
provvede ad integrare il Consiglio di Amministra-
zione secondo le modalità specificate nel prece-
dente articolo 11.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono
insieme con quelli in carica all'atto della loro
nomina. Tuttavia nel caso in cui venga meno la
maggioranza degli Amministratori nominati dall'As-
semblea, l'intero Consiglio di Amministrazione de-
ve ritenersi decaduto e il Presidente del Collegio
Sindacale deve convocare l'Assemblea dei soci
perché nomini il nuovo Consiglio di Amministrazio-
ne secondo le modalità di cui all'art. 11. In tale
ultimo caso la cessazione dell'intero Consiglio di
Amministrazione ha effetto dal momento in cui il
Consiglio stesso è stato ricostruito in seguito


all'accettazione dei nuovi Amministratori.


Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente - o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente - di sua iniziativa o su richiesta dell'Amministratore Delegato, o almeno di un terzo dei consiglieri o del Collegio Sindacale. La convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale dovrà contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e dovrà essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e/o a mezzo fax o e-mail al recapito comunicato per iscritto alla Società da ciascun consigliere e membro del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata con le stesse modalità di cui sopra o con telegramma da spedire almeno 2 (due) giorni prima. In assenza delle suddette formalità, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi.

Art. 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della





maggioranza degli Amministratori in carica, ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Art. 18

Le indennità di carica, i gettoni presenza e i rimborsi spese, se stabiliti a forfait, vengono fissati ogni anno dall'Assemblea per i Consiglieri, nonché per il Presidente; mentre i compensi per gli Amministratori, incaricati di particolari mansioni, saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Qualora l'Assemblea annualmente non deliberi espressamente i compensi di cui sopra, si intenderà automaticamente riapprovati per l'anno seguente i compensi previsti per l'anno precedente.

Nell'eventualità che un Amministratore sia revocato non avrà diritto all'indennizzo in nessun caso.

Tutte le indennità di carica, i gettoni presenza, e ogni altra somma di compenso e/o rimborso spesa deliberati a favore degli amministratori di nomina pubblica debbono rispettare i vincoli e le condizioni previste in materia dalla normativa vigente

e per quanto applicabili i suddetti vincoli e condizioni debbono interessare anche le suddette somme a favore degli amministratori di parte privata.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni e che rientrino nell'oggetto sociale, essendo esclusi soltanto quelli che la Legge e il vigente Statuto, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.


Per l'acquisizione di partecipazioni sociali e costituzione di società di ogni tipo sarà necessaria apposita delibera di autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364 comma 1, punto 5).

La Società si conforma alle procedure gestionali previste dalle normative al tempo vigenti, inerenti le società a partecipazione mista pubblica privata.

Art. 20

All'Amministratore Delegato compete - quale oggetto di delega - tutta la gestione operativa della Società, l'attuazione della volontà del Consiglio





di Amministrazione, lo svolgimento di attività preparatorie a quelle Consiliari coordinandosi con il Presidente, la gestione e il controllo dell'andamento organizzativo, tecnico, amministrativo, economico e finanziario della Società. L'amministratore Delegato è tenuto, anche ai sensi dell'art. 2381 5° comma, ad effettuare una informativa al consiglio di amministrazione mediante una relazione semestrale sull'andamento generale della gestione, con riferimento anche alla prevedibile evoluzione della gestione e alle principali operazioni del semestre.

All'Amministratore Delegato non possono tassativamente essere delegati i seguenti poteri e attività, risultando cioè di esclusiva spettanza del

Consiglio di Amministrazione:

- i poteri che per legge sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione;
- l'attività di pianificazione di medio termine della Società, con particolare riferimento all'inizio o sviluppo di nuovi settori e/o di attività, con particolare riferimento al piano industriale;
- piano di investimenti annuale e/o pluriennale;
- la decisione di partecipazione a procedure di gara diretta e/o indiretta;

- l'accensione di affidamenti bancari o sovvenzioni in genere, compreso la contrazione di finanziamenti bancari e parabancari (leasing) a medio/lungo termine;

- gli affidamenti di incarichi professionali di ogni genere.

- la nomina di dirigenti e loro attribuzioni, nonché la stipula di accordi collettivi di lavoro;

- l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi genere;


- l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili o di diritti reali immobiliari;

- la concessione di fidejussioni da parte della Società, di ipoteche o pegni sui beni della Società, il rilascio di effetti cambiari e pagherò di ogni genere;

- la stipula di tutti gli atti e contratti di locazione attiva e passiva di beni immobili, di affitto o di cessione dell'azienda e/o di suoi rami;

- il promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati;

- discutere, accettare o rifiutare concordati sia giudiziali sia extragiudiziali, nonché ogni deci-





sione inerente la cessione totale o parziale dei crediti societari.

Art. 21

La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi che in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza al Vice Presidente.

All'Amministratore Delegato e/o a eventuali consiglieri delegati, scelti tra i consiglieri nominati dalla Sezione Altri Azionisti (soci aziende private) e/o al Direttore Tecnico e/o a eventuali Procuratori speciali, incaricati di particolari funzioni tecniche e/o compiti operativi spetta la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi sia in giudizio, nei limiti delle loro attribuzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

COMITATO CONSULTIVO

Art. 22

Organo consultivo della Società è un comitato a cui partecipano di diritto tutti gli Enti pubblici soci. Il comitato ha compiti di tipo consultivi e propositivi in ordine alle attività inerenti l'oggetto sociale, nel pieno rispetto dei poteri at-

tribuiti dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci, all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a cui spettano tutte le incombenze in merito alle convocazioni - senza formalità di procedura ad esclusione di inviare la convocazione con ordine del giorno, data e luogo per iscritto anche via fax almeno 5 gg prima della riunione - e tenuta delle riunioni.

Alle riunioni possono partecipare anche i consiglieri di amministrazione della Società.


Alle riunioni del comitato partecipano i capi delle amministrazioni pubbliche o loro delegati (Assessori al settore) e sono valide a prescindere dal numero degli intervenuti. Per ogni riunione tenuta verrà redatto un verbale, conservato negli atti societari, sottoscritto dal Presidente e da un segretario verbalizzante.


Il comitato di gestione si riunisce all'occorrenza e la partecipazione ai lavori è a titolo non oneroso per la Società.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 23





Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati secondo le modalità previste all'art.11.

L'Assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, nonché eventuali gettoni presenza. I Sindaci hanno, in ogni caso, diritto al rimborso delle spese per l'espletamento delle loro funzioni. Essi durano in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del terzo Bilancio successivo alla nomina. Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri e funzioni previsti dalla Legge.

I membri del Collegio Sindacale possono essere rieletti.

Il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis potrà essere esercitato dal Collegio Sindacale ai sensi del terzo comma, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni di legge.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

Art. 24

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede ad elaborare il Bilancio d'esercizio e suoi allegati nei tempi e nelle mo-

dalità previste dalle norme del Codice Civile, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 25


Il Bilancio d'Esercizio e le relazioni allegate dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale devono essere depositati presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per la relativa discussione e per tutto tale periodo rimangono a disposizione dei soci. Copia del Bilancio d'Esercizio con le relative relazioni allegate approvate dall'Assemblea vanno inviate annualmente a ciascun socio della Società.

Art. 26

Dagli utili netti dell'esercizio sarà dedotto almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al momento in cui questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale. L'utile residuale sarà ripartito tra i soci pubblici e privati in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute. L'assemblea, con voto unanime, potrà deliberare una diversa destinazione dell'utile.

Art. 27





Il pagamento dei dividendi è effettuato presso gli Istituti di Credito designati dal Consiglio di Amministrazione nel termine fissato annualmente dal Consiglio stesso.

TITOLO VIII

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA', CRITERI E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL SOCIO PRIVATO ALLA CESSAZIONE DELLA GESTIONE

Art. 28

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori.

Art. 28 bis


Un anno prima della scadenza del periodo di affidamento del servizio pubblico locale, come risultante dall'aggiudicazione e dai singoli contratti di servizio, al fine di consentire agli enti pubblici locali Soci di determinare la base d'asta per il rinnovo della procedura di selezione per l'individuazione della nuova Impresa privata sociale e per l'affidamento del servizio, la Società attiverà la procedura che segue al fine della valutazione delle azioni di Categoria "B".

Il valore delle azioni per la liquidazione del so-

cio privato alla scadenza è determinato dagli am-
ministratori di nomina pubblica che deliberano a
maggioranza, con spese a carico della Società,
sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto
conto della consistenza patrimoniale della Società
e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'e-
ventuale valore di mercato delle azioni.

I soci privati hanno diritto di conoscere, median-
te comunicazione scritta con prova di avvenuta ri-
cezione, la determinazione del valore delle pro-
prie azioni e di prendere visione della determina-
zione di valore di cui sopra e ottenerne copia a
proprie spese. Qualora il socio in scadenza, nei
30 (trenta) giorni successivi, si opponga alla de-
terminazione del valore da parte degli amministra-
tori di parte pubblica, il valore di liquidazione
per i soci privati è determinato, entro novanta
giorni dalla comunicazione di opposizione, tramite
relazione giurata di un esperto nominato dal Tri-
bunale nella cui circoscrizione ha sede la So-
cietà, che provvede anche sulle spese, su istanza
della parte più diligente. Si applica l'articolo
1349, comma primo, c.c.

Qualora, in esito alla nuova procedura di evidenza
pubblica il socio privato non risulti di nuovo ag-



giudicatario, si attiverà la procedura di recesso necessitato di cui agli articoli che precedono e verrà determinata la somma da riconoscere al socio a titolo di liquidazione sulla scorta della valutazione effettuata dalla Società ai sensi dei comuni precedenti.

TITOLO IX

Art. 29

La Società uniforma la propria attività ai principi dell'economia del mercato e dell'interesse economico della Società stessa e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.

Art. 30

Qualunque controversa (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i soci o i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la So-

cietà ha la sua sede legale.


L'introduzione, la modifica e la soppressione di
clausole compromissorie devono essere approvate da
tanti soci che rappresentano almeno i tre quarti
del capitale.

Art. 31

Per quanto non espressamente contemplato nel pre-
sente Statuto si fa riferimento alle disposizioni
contenute nel codice civile ed alle Leggi Speciali
in materia.

Federico Oliveri

Tommaso Zecchi seg.



**E' copia conforme all'originale, composta di più fogli
firmati a norma di legge che si rilascia per uso
consentito dalla legge. S. Benedetto del Trento.**

19 MAG. 2011

